



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 settembre 2019:

LEGGE 3 OTTOBRE 2019 n.154

**III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO,
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
E MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2018 N.173**

**CAPO I
NORME DI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO**

Art.1

(Corresponsione di contributi, donazioni e liberalità in favore di enti, associazioni e organismi di diritto sammarinese e di diritto internazionale)

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 12 della Legge 16 giugno 2016 n.75 il Congresso di Stato può disporre contributi volontari, donazioni e liberalità nei confronti di enti, associazioni e organismi di diritto sammarinese di cui all'articolo 2 della Legge 16 giugno 2016 n.75.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 12 della Legge 16 giugno 2016 n.75, il Congresso di Stato può disporre contributi volontari, donazioni e liberalità nei confronti di organizzazioni internazionali, enti di diritto internazionale ed enti e organizzazioni a cui San Marino aderisce in quanto Stato membro delle Convenzioni internazionali, non aventi sede nel territorio della Repubblica di San Marino e operanti all'estero.

Art.2

(Spin Off e Startup)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2020, apposito decreto delegato mediante il quale verranno definiti la natura, le funzioni, il ruolo degli Spin Off e Startup di origine accademica, al fine di rafforzare il trasferimento tecnologico nei settori produttivi, sulla base di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, della Legge 25 aprile 2014 n.67 "Legge Quadro sull'Istruzione Universitaria".

Art.3

(Modalità di rimborso creditori S.M.I. S.p.A.)

1. Per l'ammontare massimo dell'entità e per le modalità di rimborso da stabilire all'interno del Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 i soggetti creditori, persone fisiche, titolari di mandato fiduciario di amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari consistenti in liquidità e strumenti finanziari con la società finanziaria e fiduciaria SMI S.p.A. sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, il cui credito sia stato ammesso alla relativa sezione separata dello stato passivo della procedura, potranno cedere i propri diritti di credito, previa certificazione dell'Organo liquidatorio di SMI in liquidazione coatta amministrativa secondo modalità stabilite in accordo con Banca Centrale della Repubblica di San Marino che tengano conto della necessità, in linea con la Legge sulle risoluzioni bancarie, di bloccare i rimborsi per coloro verso i quali siano pendenti azioni di responsabilità o procedimenti connessi alla liquidazione coatta amministrativa.

Art.4

(Fondo Straordinario a tutela delle frodi finanziarie)

1. All'articolo 2 del Decreto Delegato 27 settembre 2018 n.131 sono aggiunti i seguenti commi:

“1bis In caso di archiviazione per estinzione del reato, il giudice dispone che i soggetti vittima della truffa avranno comunque diritto all'accesso al fondo, qualora siano già stati acquisiti indizi e prove circa la penale responsabilità. In tal caso il procedimento prosegue al solo fine di accertare le condizioni di accesso al fondo. In caso di morte del denunciante o del soggetto costituitosi parte civile, il risarcimento di cui al comma precedente spetterà agli eredi.

1ter. Qualora, con riferimento a fatti avvenuti negli ultimi dieci anni, non sia stata effettuata alcuna indagine da parte dell'autorità giudiziaria o questa si è conclusa con archiviazione per estinzione del reato, l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti affinché il richiedente possa richiedere l'accesso al fondo, dovrà essere effettuata da Banca Centrale, la quale dovrà fare una verifica sulla presumibile esistenza della frode o della truffa di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata.”.

Art.5

(Contratti pluriennali)

1. La durata dei contratti pluriennali di cui all'articolo 57 della Legge 20 dicembre 2002 n.112 può anche superare il periodo coperto dal Bilancio di Previsione Pluriennale allorquando la fornitura si riferisca a servizi aventi ad oggetto il noleggio e/o manutenzione di attrezzature medico sanitarie nei casi in cui si evidenzino un'economicità della spesa particolarmente rilevante in termini percentuali rispetto a quella conseguibile con la stipula di contratti di durata inferiore.

2. I contratti pluriennali di cui al comma che precede, acquisito il parere della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, sono comunicati al Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile ed elencati in apposito allegato al Rendiconto Generale dell'Ente contraente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal corrente esercizio finanziario.

Art.6

(Registrazione dei contratti con la PA, gli Enti pubblici e le Aziende Autonome di Stato)

1. Ai contratti mediante i quali, a prescindere dalle procedure adottate per la loro assegnazione, l'Amministrazione Pubblica acquista a titolo oneroso beni mobili, anche tramite fornitura/somministrazione e ai contratti di appalto di servizi, si applica l'imposta di registro

proporzionale prevista dalla Tabella delle Imposte di Registro per la vendita di beni mobili. L'imposta è a carico della controparte dell'Amministrazione Pubblica e si applica sui compensi pattuiti, senza riguardo all'eventuale imposta sulle importazioni.

2. L'imposta liquidata sui contratti di cui al primo comma o soggetti ad imposta fissa, assorbe le imposte di registro e di bollo anche con riferimento a quelle che sarebbero dovute sugli eventuali allegati, sul deposito cauzionale e sulle altre garanzie previste dal contratto, ma non assorbe l'imposta di registro per eventuali altri negozi anche enunciati.

3. L'assorbimento previsto dal precedente comma, si applica anche con riferimento ai contratti di prestazione d'opera, d'agenzia, di mandato retribuito e simili negozi, ai contratti di acquisto e noleggio di spazi pubblicitari, ai contratti di sponsorizzazione e agli accordi mediante i quali lo Stato contribuisce economicamente all'organizzazione di eventi ed iniziative da parte di altri soggetti. A tali contratti si applicano le aliquote delle pertinenti voci della Tabella sulle Imposte di Registro calcolate sulla somma pattuita a favore della controparte dell'Amministrazione Pubblica.

4. Nel caso in cui le disposizioni contrattuali riconducano a più negozi giuridici tra quelli indicati ai precedenti commi, e questi siano soggetti ad imposta differente, l'intero valore è assoggettato all'imposta più grave qualora il contratto non preveda valori distinti.

5. A tutti gli altri negozi e contratti, e a quelli stipulati dalla Camera, si applicano l'articolo 55 della Legge n.85/1981 e le pertinenti voci della tabella ad essa legge allegata.

6. Sono registrati ad imposta fissa nella misura minima i contratti nei quali la prestazione della controparte sia da rendere all'estero da soggetto residente all'estero, e pertanto il contratto, secondo le regole generali, non è soggetto a registrazione a termine fisso. L'assorbimento previsto dal secondo comma, si applica anche con riferimento ai contratti di cui al presente comma.

7. Con riguardo ai contratti stipulati, nell'espressione "Amministrazione Pubblica" sono ricompresi anche gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato.

Art.7

(Modifiche al Regolamento di Contabilità)

1. Nelle more dell'adozione della riforma dell'Ordinamento Contabile il Congresso di Stato è autorizzato a modificare, mediante decreto delegato, il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 24 aprile 2003 n.53, come già modificato dal Decreto 7 giugno 2004 n.75, al fine di semplificare le procedure contabili ed autorizzatorie mediante l'aggiornamento dei limiti di spesa, la gestione del fondo a rendere conto e la disciplina delle autorizzazioni di spesa.

Art.8

(Partecipazione alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)

1. Ai fini di incentivare la promozione di investimenti esteri in territorio, in seguito al Decreto Consiliare n.51 del 26 marzo 2019, la Repubblica di San Marino ha sottoscritto le quote di partecipazione alla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) come da Delibera n.30 del 23 aprile 2019.

2. In attuazione delle procedure di membership con organismi internazionali, che prevedono il versamento di una sola parte delle quote sottoscritte ed un eventuale successivo versamento per la restante parte nel caso in cui gli organi della Banca stessa lo ritenessero necessario alla luce della sussistenza delle condizioni stabilite dal proprio statuto, il Congresso di Stato è autorizzato a disporre il pagamento delle azioni sottoscritte e non versate al momento della ricezione della preventiva richiesta formale da parte della BERS indirizzata agli Stati membri, contenente l'indicazione delle modalità e delle tempistiche, con imputazione della spesa sui pertinenti capitoli negli esercizi finanziari di rispettiva competenza.

3. Nel Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 vengono registrate le quote sottoscritte.

Art.9

(Modifica alla Legge 15 maggio 2018 n.55)

1. L'articolo 11 della Legge n.55/2018 è così modificato:

“Art.11

(Oneri per l'autorizzazione e per l'accreditamento)

1. Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, per le autorizzazioni e l'accreditamento, i controlli e le verifiche sono a carico dei soggetti richiedenti.
2. Con decreto delegato emanato entro il 31 marzo 2020 verrà predisposto apposito tariffario che potrà essere periodicamente aggiornato in funzione dei costi sostenuti dall'Ente pubblico.”.

Art.10

(Modifiche alla Legge 17 giugno 2008 n.92)

1. Al fine di adeguare ulteriormente il quadro normativo di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai più recenti standard internazionali in materia, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 gennaio 2020, un apposito decreto delegato contenente le necessarie modifiche alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, che verranno comunicate dalla Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 15-bis della citata Legge n.92/2008.

Art.11

(Deducibilità delle perdite su crediti)

1. Il comma 1 dell'articolo D8, dell'allegato D, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:

“1. Sono deducibili i seguenti componenti negativi di reddito:

a) gli accantonamenti nella misura stabilita dalla Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche e dai contratti collettivi di lavoro gli apporti ai fondi d'indennità d'anzianità e quiescenza relativi ai dipendenti;

b) fino alla concorrenza del 5%, a fronte dei rischi su crediti, gli accantonamenti dei soggetti in contabilità ordinaria riferiti all'ammontare complessivo dei crediti riferibili ai ricavi caratteristici risultanti alla chiusura dell'esercizio. Se alla chiusura del periodo d'imposta il fondo rischi esistente risulta essere superiore al 5% dell'ammontare dei crediti risultanti alla fine dello stesso periodo, l'eccedenza concorre a formare il reddito imponibile. In caso di perdita su crediti, il relativo fondo deve essere necessariamente utilizzato nel periodo d'imposta in cui la perdita è deducibile;

b bis) per gli istituti bancari, in deroga al precedente punto b) le perdite, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo integralmente nell'esercizio in cui sono rilevati;

c) gli accantonamenti per trattamento di fine mandato degli amministratori nell'esercizio in cui il trattamento viene corrisposto.”.

2. Le disposizioni di cui alla nuova lettera b bis) dell'articolo D8, dell'allegato D, della Legge n.166/2013 si applicano a partire dal periodo d'imposta 2019.

3. Il comma 4, dell'articolo 57 della Legge n.166/2013 è sostituito come segue:

“4. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 1, lettera b bis) dell'articolo D8, dell'allegato D, della presente legge, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso per le perdite su crediti, se il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del provvedimento di apertura della procedura stessa. La perdita su crediti è sempre deducibile

quando il credito è di importo uguale o inferiore ad euro 2.500,00 ed è trascorso un periodo uguale o superiore ai sei mesi dalla scadenza del credito stesso.”.

4. Le perdite, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti verso la clientela degli istituti bancari, di cui all'articolo D8 dell'allegato D della Legge n.166/2013, contabilizzate anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 e non dedotte sono deducibili in cinque quote annuali costanti a partire dal periodo 2019.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 5, della Legge 16 dicembre 2013 n.166, gli istituti bancari possono optare per il riporto integrale delle perdite fiscali derivanti dalle deduzioni di cui alla presente norma.

L'esercizio dell'opzione di cui al presente comma è esercitato in ciascuna delle dichiarazioni dei redditi in cui le deduzioni di cui al comma 4 sono operate e nel limite di ammontare delle perdite fiscali generate dalle deduzioni stesse.

L'esercizio dell'opzione si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari allo 0,2% e deve avvenire entro i termini per l'esercizio dell'opzione, con il pagamento si perfeziona l'esercizio dell'opzione.

L'imposta sostitutiva non potrà essere oggetto di compensazione del credito di imposta concesso ad istituti bancari in seguito ad operazioni di cessioni in blocco di attività, passività e rapporti giuridici, autorizzate da Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art.12

(Esposizione Universale Dubai 2020)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare apposito Decreto Delegato, al fine di modificare il Decreto Delegato 11 dicembre 2018 n.156, al fine di introdurre le innovazioni nelle modalità operative, definite dagli organizzatori di Expo 2020 Dubai, al fine di poter addivenire all'allineamento della gestione della partecipazione della Repubblica di San Marino all'Esposizione Universale 2020 Dubai con le linee di indirizzo e le specifiche richieste.

Art.13

(Modifiche alla Legge 14 giugno 2019 n.102)

1. All'articolo 4 della Legge 14 giugno 2019 n.102 è aggiunto il seguente comma 6bis:

“6bis. Agli amministratori speciali e ai membri del Comitato di Sorveglianza nominati ai sensi del presente articolo si applica la protezione legale di cui all'articolo 28, commi 2 e 3 della Legge n.96 del 29 giugno 2005.”.

2. All'articolo 15 della Legge 14 giugno 2019 n.102 viene aggiunto il seguente comma 5bis:

“5bis. Nel caso di banche in risoluzione la cui rimozione del deficit sia stata eseguita tramite l'intervento straordinario di cui al precedente comma 3, le attività finalizzate alla cessione delle quote di controllo della banca in risoluzione e/o dell'ente ponte costituito dal programma di risoluzione, possono essere avviate solo previo parere della Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio e deliberazione del Consiglio Grande e Generale a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.”.

Art.14

(Modifiche alla Legge 16 luglio 2019 n.115)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 dell'Allegato “A” alla Legge 16 luglio 2019 n.115 è così sostituito:

“1. Il controllo contabile sulla Società può essere affidato dall'Assemblea a una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro.”.

Art.15

(Disposizioni sull'assistenza non sanitaria)

1. L'articolo 68 della Legge n.173/2018 è abrogato.
2. Con decreto delegato, da emettersi entro il 30 giugno 2020, sarà regolamentata l'assistenza non sanitaria nelle strutture pubbliche.

Art.16

(Accesso della Banca Centrale al Servizio elettronico dei recapiti certificati)

1. Ai fini dell'utilizzo dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino è da considerarsi quale soggetto privato che eroga un pubblico servizio ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere b) e d), del Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è inserito il seguente comma 4bis:
"4bis. In deroga ai commi precedenti, la notifica del ruolo può avvenire anche mediante l'invio della cartella esattoriale informato digitale a mezzo del Servizio Elettronico dei Recapiti Certificati Qualificati di cui al Decreto Delegato 11 aprile 2016 n.46 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aspetti operativi e procedurali di raccordo con i commi precedenti e con le disposizioni del successivo articolo 24 potranno essere disciplinati con apposito decreto delegato."

Art.17

(Proroga termine adozione del secondo fabbisogno generale del Settore Pubblico Allargato)

1. Il termine di adozione del secondo fabbisogno generale del Settore Pubblico Allargato, di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto Delegato 25 febbraio 2019 n.35, è prorogato al 30 aprile 2020.

Art.18

(Proroga termine adozione del decreto delegato di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. Il termine per l'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n.171, prorogato al 30 settembre 2019 con l'articolo 17 della Legge 30 maggio 2019 n.88, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2020.

Art.19

(Modifiche all'articolo 76 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L'articolo 76 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è così sostituito:

"Art.76

(Sentenze e provvedimenti giurisdizionali civili e amministrativi)

1. Le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali dell'Autorità Giudiziaria civile e amministrativa di ogni ordine e grado sono pubblicati in forma integrale; tuttavia nelle copie devono previamente essere resi anonimi i dati personali delle parti, con l'indicazione delle sole iniziali per il nominativo, e qualsiasi dato identificativo degli interessati qualora riguardino minori.
2. Negli altri casi possono essere anonimizzati solo previa autorizzazione del Magistrato competente che potrà valutare la richiesta della parte interessata, da depositarsi presso la Cancelleria competente durante il corso del giudizio e comunque prima dell'emissione della

sentenza di primo grado.

3. Non sono mai anonimizzabili le copie dei decreti di volontaria giurisdizione, salvo in materia di tutela minori, sempre che non riguardino autorizzazione alla stipula di atti pubblici o atti a favore del minore per cui l'anonimizzazione sarebbe pregiudizievole.

4. Nei casi di cui al primo comma e di autorizzazione giudiziale all'anonimizzazione della sentenza o del provvedimento, il Cancelliere potrà rilasciare solo copie conformi anonimizzate a meno che non venga presentata apposita richiesta motivata nell'interesse delle parti o di loro tutori o aventi causa, sulla quale dovrà decidere il Giudice competente.

5. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in Cancelleria devono essere rese accessibili a chi vi abbia interesse e possono essere pubblicate mezzo stampa, nei siti informatici istituzionali e/o informativi per ragioni di studio e raccolta della giurisprudenza.

6. Qualora riguardino minori o esse siano state anonimizzate non possono essere rese accessibili se non con le annotazioni di anonimizzazione e solo come tali possono essere pubblicate mezzo stampa o nei siti.

7. Le copie delle sentenze anonimizzate, possono essere trasmesse dalla Cancelleria integralmente qualora la trasmissione avvenga con uffici della Pubblica Amministrazione; questi ultimi devono utilizzarli per i fini d'ufficio avendo cura che non ne avvenga la divulgazione in forma integrale.”.

Art.20

(Modifiche alla Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. Dopo l'articolo 76 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è inserito l'articolo 76-bis:

“Art.76-bis

(Sentenze e provvedimenti giudiziari penali)

1. I provvedimenti giudiziari e le sentenze penali di ogni ordine e grado sono emessi e pubblicati secondo le norme previste dalle Leggi penali e di procedura penale vigenti in Repubblica. Il Registro delle condanne penali è tenuto solo dall'autorità pubblica che può rilasciare i certificati ove sono annotate le condanne.

2. L'anonimizzazione delle copie delle sentenze penali viene effettuata dalla Cancelleria d'ufficio in calce al provvedimento solo se riguarda minori o se sia resa necessaria per evitare l'identificazione di un minore che sia parte civile o parte lesa, nonché in tutti i casi in cui il processo è a porte chiuse per salvaguardare l'identità della vittima.

3. Le copie delle sentenze penali anonimizzate possono essere trasmesse dalla Cancelleria per ragioni di ufficio in forma integrale qualora la trasmissione avvenga con uffici della Pubblica Amministrazione; questi ultimi devono utilizzarli per i fini d'ufficio avendo cura che non ne avvenga la divulgazione in forma integrale.”.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISTO DI FABBRICATI DA PARTE DI CITTADINO STRANIERO

Art.21

(Acquisto di fabbricati da parte di cittadino straniero)

1. Vista la dichiarazione di decadenza in data 19 settembre 2019 del Decreto Delegato 18 giugno 2019 n.105, sono fatti salvi gli effetti prodottosi, gli atti stipulati e i rapporti giuridici sorti sulla base del Decreto Delegato n.105/2019.

Art.22
(Finalità e definizioni)

1. Il presente Capo II disciplina le modalità, i requisiti e le condizioni, al fine di consentire, alle persone fisiche di cittadinanza straniera e alle persone giuridiche di diritto sammarinese, l'acquisto a qualunque titolo di fabbricati o porzioni di essi, siti nella Repubblica di San Marino, e di stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII in applicazione dell'articolo 51 della Legge 24 dicembre 2018 n.173.

2. Ai fini del presente Capo II si intende per:

- a. cittadinanza straniera: qualunque cittadinanza che non sia sammarinese;
- b. fabbricati o porzioni di essi: fabbricati catastalmente e urbanisticamente identificati la cui consistenza non superi mai il numero di unità immobiliari con funzione principale, ai sensi dell'articolo 84 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche, comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno, indicate al successivo articolo 25.

Art.23
(Modalità)

1. L'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 può avvenire per atto inter vivos e non necessita dell'autorizzazione del Consiglio dei XII.

2. L'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 può avvenire anche mortis causa e non necessita dell'autorizzazione del Consiglio dei XII.

Non sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII né ai limiti e alle condizioni poste dai successivi articoli 24 e 25 i trasferimenti a trust di diritto sammarinese, per atti del disponente anche qualora il trustee sia persona giuridica di diritto sammarinese o persona fisica straniera.

Art.24
(Requisiti)

1. Il notaio che redige l'atto di acquisto di fabbricati in favore di cittadino straniero deve allegare il Certificato Penale Generale o un certificato equipollente dell'acquirente, dal quale si evince che non risultino condanne, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo pari o superiore a due anni, per reato non colposo commesso negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato, nella Repubblica di San Marino o all'estero, condanne per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo.

2. All'atto di acquisto è altresì allegata idonea attestazione tecnica circa il fatto che fabbricati non rientrano nell'elenco di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147.

Art.25
(Condizioni)

1. Per le persone fisiche di cittadinanza straniera l'acquisto inter vivos è concesso per un massimo di n.2 unità immobiliari con funzione principale, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'articolo 84 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, e successive modifiche comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno. Non è ammesso l'acquisto di cui al presente comma di beni oggetto di contratto di locazione finanziaria. L'acquisto e l'intestazione dei fabbricati o porzioni di essi che superano il numero consentito dal presente Capo II necessita della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII.

2. Per le persone giuridiche di diritto sammarinese l'acquisto inter vivos, anche derivante da contratto di locazione finanziaria immobiliare, è concesso per un massimo di n. 10 unità immobiliari con funzione principale, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'articolo 84 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, e successive modifiche comprensive dei relativi locali accessori con funzione secondaria ed eventuale agiamento esterno. L'acquisto e l'intestazione dei fabbricati o porzioni di essi che superano il numero consentito dal presente Capo II necessita della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII.
3. L'acquirente non ha accesso al contributo di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 ed è tenuto al pagamento, senza applicazione di benefici per l'acquisto, dell'ordinaria imposta di registro vigente oltre alla corresponsione di un diritto erariale pari ad euro 1.000,00.
4. Il presente Capo II non trova applicazione per l'acquisto a qualunque titolo, di fabbricati o porzioni di essi che rientrano nell'elenco di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147.
5. Il presente Capo II non trova applicazione per l'acquisto a qualunque titolo, di fabbricati o porzioni di essi da parte di società che svolgono attività immobiliare.

Art.26

(Concorrenza delle norme già esistenti)

1. I casi per i quali non sia espressamente prevista l'applicazione del presente Capo II restano regolati dalle norme già esistenti alla data della sua entrata in vigore e necessitano dell'autorizzazione del Consiglio dei XII qualora norme speciali non prevedano diversamente.

Art.27

(Controlli e Sanzioni)

1. L'osservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti nel presente Capo II è sottoposta ai controlli ed alle sanzioni degli Uffici, Autorità e Pubblici Ufficiali competenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art.28

(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme Delibera del Congresso di Stato n.9 del 28 agosto 2019, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "A") di cui all'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, così come modificato dall'articolo 28 della Legge 30 maggio 2019 n.88 e dall'articolo 6 della Legge 16 Luglio 2019 n.115, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	442.162.800,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	87.472.398,57
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	60.409.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	24.000.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	44.590.000,00
Totale Generale Entrate	€	658.634.198,57

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	527.570.293,22
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	55.744.839,68
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	30.729.065,67
Titolo 4-Partite di giro	€	44.590.000,00
Totale Generale Uscite	€	658.634.198,57

2. Le spese relative alle trasferte effettuate per la partecipazione a corsi ed iniziative formative e di aggiornamento che si svolgano fuori territorio sono imputate sull'apposito capitolo di Bilancio di nuova istituzione denominato 1-8-1337 "Missioni e trasferte per corsi di formazione ed aggiornamento" e permangono assoggettate a procedura semplificata di cui all'articolo 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed all'articolo 32 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modifiche.

3. L'Allegato "T" al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 di cui al comma 1 dell'articolo 11 della Legge n.173/2018 relativo ai capitoli di spesa assoggettati a procedura semplificata è integrato con l'indicazione del capitolo di spesa corrente istituito al comma che precede.

4. Le spese relative alle trasferte di cui al comma 2 sono imputate sul nuovo capitolo sopra istituito a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Delegato 21 giugno 2019 n.107.

5. Il finanziamento pluriennale con gli Istituti di credito per l'acquisto di spazi da destinare a sedi istituzionali per gli Uffici dell'Amministrazione, per gli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato e per le società a partecipazione pubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 25 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, così come modificato dall'articolo 8 della Legge 30 maggio 2019 n.88, è variato in euro 2.500.000,00.

Art.29

(Disposizione relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della Legge 173/2018 è così modificato:

"2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge 27 settembre 2013 n.127, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 325.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.".

Art.30

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, così come modificata dall'articolo 3 della Legge 30 maggio 2019 n.88 è così sostituita:

"e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.800.000,00; per credito agevolato alle imprese di cui all'articolo 13 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 22.000.000,00. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio 2019, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche". Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all'articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 e successive modifiche;".

Art.31*(Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 26 agosto 2019 e n.5 dell'11 settembre 2019, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "B") di cui all'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	23.132.500,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	2.500,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	600.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	10.353.000,00
Totale Generale Entrate	€	34.088.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	8.050.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	14.905.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	180.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	600.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	10.353.000,00
Totale Generale Uscite	€	34.088.000,00

Art.32*(Variazione al Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)*

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme Delibera del Consiglio di Amministrazione n.170 del 22 agosto 2019, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "C") di cui all'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 così come modificato dall'articolo 30 della Legge 30 maggio 2019 n.88, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	64.621.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€	27.576.623,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€	73.300.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	4.735.500,00
Totale Generale Entrate	€	170.233.123,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	58.338.500,00
Titolo 2-Movimenti di capitali -		
Spese in conto capitale	€	40.449.123,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€	66.710.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	4.735.500,00
Totale Generale Uscite	€	170.233.123,00

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della Legge 173/2018 e i commi 2 e 3 dell'articolo 30 della Legge 88/2019 sono così modificati:

“2. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, ad utilizzare proprie riserve fino ad euro 32.250.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.

3. Per l'utilizzo delle riserve, fino all'importo di euro 32.250.000,00, di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. presenta una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione, Artigianato, Industria, Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente le opere che verranno così finanziate.”.

Art.33

(Variazione al Bilancio di previsione dell'Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 del 22 agosto 2019, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato “F”), di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2018 n.173 così come modificato dall'articolo 32 della Legge 30 maggio 2019 n.88, che risulta così ulteriormente modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	5.788.693,18
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	210.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.803.693,18
Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.785.693,18
Titolo 2-Spese conto capitale	€	213.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.803.693,18

Art.34

(Variazione al Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, su conforme deliberazione del Comitato Esecutivo n.1 del 9 agosto 2019, lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato “G”) di cui all'articolo 7 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	1.004.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	50.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	72.500,00
Totale Generale Entrate	€	1.126.500,00

Stato previsionale dell'Uscita

Titolo 1- Spese correnti	€	396.100,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€	15.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€	592.900,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	72.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	50.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.126.500,00

Art.35

(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)

1. Sono autorizzate le variazioni ai trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato con Poste San Marino S.p.A. sulla base della Variazione al Bilancio di Previsione Budgetaria delle Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2019 (Allegato "I") di cui all'articolo 9 della Legge 24 dicembre 2018 n.173, che risulta così modificato:

Totale Generale Costi	€	6.107.940,00
Totale Generale Ricavi	€	5.543.000,00
Sbilancio	€	564.940,00

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della Legge 173/2018 sono così modificati:

"2. Sul capitolo 1-3-2615 "Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A." è stanziato per il 2019 l'importo di euro 564.940,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A.

3. Sul capitolo 1-3-2616 "Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali" è stanziato per il 2019 l'importo di euro 140.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68."

Art.36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 ottobre 2019/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi – Mariella Mularoni

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti